

**ALLEGATO B**

**COMUNE DI PONTEDERA**  
**Provincia di PISA**

**CAPITOLATO D'ONERI**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE  
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE  
PUBBLICHE AFFISSIONI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI  
MANIFESTI**

## **INDICE GENERALE**

- Art. 1 - Oggetto della Concessione
- Art. 2 - Durata della Concessione
- Art. 3 - Corrispettivo del servizio
- Art. 4 - Versamenti
- Art. 5 - Cauzione definitiva
- Art. 6 - Assicurazione a carico del concessionario
- Art. 7 - Organizzazione del servizio
- Art. 8 - Nomina funzionario responsabile
- Art. 9 - Gestione del servizio ed obblighi del concessionario
- Art. 10 - Sistema di riscossione
- Art. 11 - Personale
- Art. 12 - Decadenza della concessione
- Art. 13 - Atti successivi alla scadenza della concessione
- Art. 14 - Vigilanza e controllo
- Art. 15 - Richieste di affissione
- Art. 16 - Affissioni d'urgenza
- Art. 17 - Affissioni scadute
- Art. 18 - Affissioni ed impianti pubblicitari abusivi
- Art. 19 - Pagamento dell'imposta di pubblicità e dei diritti di affissione
- Art. 20 - Contabilità, stampati e bollettari
- Art. 21 - Esenzioni-Riduzioni
- Art. 22 - Servizi gratuiti
- Art. 23 - Impianti per le affissioni
- Art. 24 - Manutenzione degli impianti per affissioni

Art. 25 - Verbali di consistenza degli impianti esistenti all'inizio ed alla fine della concessione

Art. 26 - Subappalto e concessione del contratto

Art. 27 - Penalità

Art. 28 - Carattere del servizio

Art. 29 - Prestazioni aggiuntive

Art. 30 - Spese contrattuali

Art. 31 - Foro competente

## **Art. 1 - Oggetto della concessione**

**1.** La concessione ha per oggetto la gestione, nel territorio comunale, del servizio di accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, ivi compresa la materiale affissione dei manifesti, in conformità al Decreto legislativo 507/1993 e s.m.i., alla normativa vigente e di settore, ai regolamenti comunali che li disciplinano.

**2. E' esclusa dal contratto la gestione commerciale degli impianti pubblicitari con totem, pannelli elettronici/luminosi (pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o simili caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi e simili mediante controllo elettronico, elettrico e/o meccanico o comunque programmato per garantire variabilità al messaggio) che verranno affidati ad altro soggetto con separato atto. L'esposizione di tali mezzi pubblicitari è subordinata al pagamento dell'imposta sulla pubblicità nelle forme previste dalla legge.**La gestione del servizio è unica ed è affidata in esclusiva al concessionario che vi provvederà a propria cura e spese per quanto attiene all'esecuzione delle attività ad essa inerenti, provvedendo alla manutenzione ordinaria, straordinaria degli impianti di affissione esistenti ed alla eventuale installazione di nuovi impianti di affissione in base a quanto stabilito dal piano generale degli impianti.

**3.** Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi previsti dal decreto suddetto ed è tenuto a provvedere senza eccezione alcuna, a tutte le spese comprese quelle per il personale, che deve essere munito di tessera di riconoscimento.

**4.** La gestione del servizio è affidata in concessione ad aggio.

## **Art. 2 - Durata della concessione**

**1.** La concessione ha durata di anni 3 (**tre**) naturali successivi e continui, decorrenti dall'inizio della gestione dei servizi oggetto della concessione e fino alla data del 31.12.2021

**2.L'affidamento del servizio decorre dal 1 gennaio 2019** (o in quella che sarà possibile stabilire tempestivamente a conclusione delle procedure di gara) e viene a scadenza il 31 dicembre 2021.

**3.** Alla scadenza di tale periodo il rapporto contrattuale s'intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.È fatta salva la facoltà del Comune di prorogare il contratto oltre il termine di scadenza fino ad un massimo di 6 mesi, nelle more dell'affidamento del servizio al soggetto che sarà individuato mediante nuova procedura di gara.

**4.**L'Amministrazione committente, ai sensi dell'articolo 63 comma 5 del D.lgs. 50/2016, si avvale della facoltà di affidare nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto d'appalto, all'aggiudicatario del contratto, per un ulteriore triennio successivo alla data di stipulazione del contratto originario.

**5.** La concessione s'intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento qualora, nel corso della gestione, fossero emanate norme legislative che prevedano il superamento dell'imposta in oggetto o l'abolizione dell'istituto

della concessione stessa.

### **Art. 3 - Corrispettivo del servizio**

- 1.** Per la gestione del servizio, il concessionario viene compensato con un aggio calcolato sulle riscossioni complessive, a qualsiasi titolo conseguite, con esclusione di ogni altro corrispettivo e con obbligo di corrispondere al Comune un minimo annuo garantito pari a € 230.000,00.
- 2.** L'aggio a favore del concessionario è determinato nella misura risultante dall'offerta presentata in sede di gara.
- 3.** L'aggio è rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, eventuali sanzioni/maggiorazioni ed interessi ad eccezione delle spese di notifica.
- 4.** Al concessionario del servizio compete, oltre all'aggio sull'ammontare lordo delle riscossioni effettuate, l'ammontare dei diritti riscossi per affissioni urgenti, notturne e festive.

### **Art. 4 - Versamenti**

- 1.** Il versamento dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni sono effettuati, di norma, su conti correnti postali dedicati intestati al Comune di Pontedera e accessibili in visualizzazione al concessionario.
- 2.** Il concessionario dovrà versare alla Tesoreria Comunale l'ammontare delle riscossioni eventualmente effettuate nel mese precedente al netto dell'aggio di competenza in rate mensili scadenti il decimo giorno del mese successivo a quello del mese di riferimento, previa presentazione del rendiconto delle riscossioni effettuate comprensivo delle riscossioni effettuate sul c/c di cui al comma 1 del presente articolo.
- 3.** Qualora l'ammontare dei proventi non dovesse raggiungere l'importo minimo annuo garantito dovuto al Comune, l'ultimo versamento dovrà essere integrato fino al limite del minimo garantito di cui al precedente articolo 3.
- 4.** Per il tardivo versamento delle somme dovute dal Concessionario si applica un'indennità di mora sugli importi non versati, rapportata al tasso legale vigente maggiorato di due punti, che può essere riscossa dal Comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
- 5.** In caso di totale mancato versamento entro 30 giorni, l'Amministrazione Comunale procede all'incameramento della cauzione definitiva ed alla rescissione del contratto di concessione.

### **Art. 5 - Cauzione definitiva**

- 1.** A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché dell'esatto adempimento degli oneri ed obblighi patrimoniali, derivanti dal conferimento della concessione, dell'eventuale risarcimento danni, il concessionario è tenuto a costituire, prima della stipulazione del contratto di concessione, una cauzione

definitiva secondo gli importi e modalità previsti dagli artt. 93 e 103 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

**2.** La cauzione deve essere presentata in numerario o titoli di Stato ovvero mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, il contraente dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta effettuata dal Comune.

**3.** La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà comunque vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto e prorogabile qualora l'operato fosse protratto oltre il periodo di affidamento.

**4.** La cauzione dovrà essere reintegrata nell'intero ammontare ogni qualvolta il Comune proceda ad escussione, anche parziale. Il reintegro deve essere effettuato nel termine perentorio di 15 giorni. In ogni caso, l'intero ammontare della cauzione dovrà essere ricostituito annualmente, a garanzia degli obblighi contrattuali.

**5.** La predetta cauzione garantisce l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Essa garantisce anche il versamento di eventuali somme dovute per penalità di cui all'art.27 del presente capitolato e risarcimenti e sanzioni previsti dal presente contratto.

**6.** Il Comune attiverà, se necessario, il procedimento d'escussione previa contestazione scritta

**7.** La cauzione verrà svincolata, nei modi di legge, entro 180 giorni dalla data di scadenza della concessione e, comunque, dopo la verifica della regolarità della gestione .

## **Art. 6 - Assicurazione a carico del concessionario**

**1.** Il Concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione e gli organi comunali da ogni responsabilità (amministrativa, civile e penale) diretta e/o indiretta verso terzi, sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza e/o inadeguatezza di servizio verso i committenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dal proprio comportamento.

**2.** Il concessionario, almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio, è tenuto a produrre una copertura assicurativa (eventualmente rinnovabile di anno in anno), che tenga indenne l'amministrazione dalla RCT per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta. Tale copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale unico (per sinistro, persona o cosa) non inferiore a € 1.500.000,00. Eventuali franchigie e/o scoperti presenti in polizza non dovranno essere opponibili ai terzi. La polizza dovrà garantire anche i danni a terzi di natura esclusivamente patrimoniale connessi all'attività di riscossione svolta dal Concessionario, per un massimale non inferiore ad € 300.000,00 (la garanzia potrà essere anche oggetto di separata polizza, in aggiunta a quella per danni materiali a persone e/o cose). La copertura assicurativa dovrà inoltre garantire le responsabilità proprie, dirette ed indirette, del Comune di Pontedera per i

danni cagionati a terzi dal Concessionario. Il Comune di Pontedera dovrà infine essere ricompreso nel novero dei "terzi", per danni cagionati dal Concessionario al Comune stesso.

**3.** Il concessionario si impegna a mantenere valida ed efficace la copertura assicurativa di cui al precedente comma 2) per l'intera durata dell'appalto; a tal proposito dovrà fornire copia della quietanza di rinnovo e/o frontespizio di polizza con firma di quietanza in caso di stipulazione di nuovo contratto, per ciascuna scadenza della garanzia assicurativa ricadente nel periodo di durata della concessione.

## **Art. 7 - Organizzazione del servizio**

**1.** Il concessionario ha l'obbligo di organizzare, a sue spese e per tutta la durata della concessione, il servizio con il personale e i mezzi necessari a garantirne l'efficienza ed il buon andamento. A tal fine ha l'obbligo di allestire, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, un apposito ufficio sul territorio comunale e in posizione centrale nel capoluogo che dovrà risultare di gradimento dell'amministrazione Comunale.

**2.** Alla data del verbale di consegna, in attesa di trovare una sede adeguata nel termine di cui al comma 1, il concessionario ha l'obbligo di allestire una sede provvisoria per il ricevimento dell'utenza.

Tale ufficio deve essere munito di telefono fisso, fax, posta elettronica anche certificata (PEC) e telefono cellulare.

**3.** Presso tale recapito i contribuenti devono poter effettuare tutte le operazioni relative al servizio oggetto del presente capitolato.

**4.** La Ditta concessionaria deve comunque conservare presso la sede tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa alla gestione del servizio (bollettari, dichiarazioni, accertamenti, ecc.) a disposizione dell'Ente per tutta la durata della concessione, provvedendo a custodirla sino al compimento della prescrizione decennale.

**5.** Il Concessionario si obbliga altresì a portare a termine le procedure già iniziate dal precedente Concessionario, comprese le affissioni di cui siano già stati corrisposti i diritti alla precedente gestione, nonché a subentrare al precedente Concessionario, come parte resistente o parte attrice, nei contenziosi in corso alla data di inizio del servizio.

L'ufficio dovrà essere allestito in modo funzionale al ricevimento dell'utenza ed essere dotato di tutti i servizi necessari per le attività.

L'organizzazione del recapito locale, l'impiego del personale, costituirà oggetto di valutazione del progetto presentato in sede di gara.

**6.** All'esterno dell'Ufficio dovrà essere apposta una targa con la dicitura:

**Comune di Pontedera Servizio Affissioni Pubblicità, (ditta....)** nonché l'indicazione dei giorni e degli orari di apertura al pubblico.

**7.** Presso l'ufficio dovranno essere esposti, per la consultazione:

- Le tariffe approvate dall'ente;
- I regolamenti comunali dei servizi oggetto della Concessione;
- L'elenco degli spazi destinati alle affissioni;
- Il Registro delle commissioni di affissione;

il concessionario dovrà anche disporre a sue spese di un magazzino per lo smistamento dei manifesti e per il ricovero di veicoli, attrezzi e materiali occorrenti per lo svolgimento del servizio di affissione.

### **Art. 8 - Nomina funzionario responsabile**

**1.** Il concessionario designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, così come previsto dalla normativa di settore.

**2.** Il concessionario, inoltre, provvede a nominare il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e il responsabile della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008.

**3.** Le designazioni dei responsabili di cui ai commi 2, e 3, debbono essere comunicate tempestivamente all'amministrazione Comunale ed entro 30 giorni dall'aggiudicazione anche in caso della loro eventuale sostituzione. Pena l'applicazione delle penalità di cui all'art.19. Si applica, in ogni caso, ai fini della responsabilità e risarcimento danni, sorta per ogni causa, l'art. 10 comma 3 del presente capitolato.

### **Art 9 - Gestione del servizio ed obblighi del concessionario**

**1.** Il concessionario elegge e mantiene in Pontedera, per tutta la durata della concessione, il proprio domicilio, presso il quale l'Amministrazione Comunale può in ogni tempo indirizzare avvisi, ordini, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione. E' in ogni caso facoltà del Comune effettuare comunicazioni alla sede legale del concessionario.

**2.** Il concessionario organizzerà i servizi di accertamento e riscossione a propria discrezione, osservate le disposizioni di legge in materia e dovrà eseguire il servizio con la massima puntualità, esattezza e sollecitudine, osservando anche tutti gli impegni assunti sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità.

**3.** Il concessionario dovrà garantire l'efficienza e la perfetta funzionalità del servizio su tutto il territorio comunale, provvedendo a tutte le spese pertinenti. In particolare il concessionario dovrà:

**a)** applicare il D:Lgs. 507/1993 e s.m.i. e tutte le disposizioni legislative e regolamentari regolanti la materia;

**b)** applicare il regolamento e le tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale;

**c)** gestire il servizio con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26.4.1994, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici. A tal fine i programmi devono consentire: acquisizione delle denunce originarie e di variazione; stampa schede contribuenti con tutte le informazioni relative agli oggetti di tassazione, alle eventuali autorizzazioni richieste e alla situazione storica dei versamenti; gestione dell'evasione e dell'elusione con la stampa delle liste dei contribuenti;

gestione degli avvisi di accertamento e di liquidazione; gestione dei rimborsi e del contenzioso; gestione del programma di recupero dell'abusivismo.

**d)** mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria per la denuncia e il pagamento delle imposte, il cui contenuto dovrà essere concordato con l'amministrazione comunale. Il Concessionario deve avere un sito internet al quale il cittadino possa accedere per avere tutte le informazioni e i documenti necessari per il pagamento dei tributi e tariffe oggetto della concessione

**e)** consentire gli accessi al personale dell'Ente per verificare la regolarità della gestione. A tale scopo Il Concessionario fornisce al referente del Comune le credenziali di accesso al sistema informatico di gestione dei tributi gestiti in concessione.

**f)** curare il contenzioso e la riscossione coattiva delle entrate affidate.

**g)** revisionare ed effettuare, a proprie spese, ogni necessario lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria, tutti gli impianti per le pubbliche affissioni attualmente installati;

**h)** a sostituire gli impianti (poster – stendardi – tabelle) fatiscenti che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, individuati d'intesa con gli uffici comunali competenti;

**i)** tutti gli eventuali nuovi impianti installati dal concessionario, a proprie spese, resteranno, alla scadenza del contratto o alla rescissione anticipata dello stesso, di esclusiva proprietà del Comune, senza che il concessionario possa pretendere al cun corrispettivo.

**4.** Il concessionario si obbliga a portare a termine le procedure già iniziate, comprese l'effettuazione di affissioni per le quali siano già stati corrisposti diritti alla precedente gestione.

**5.** Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti la gestione del servizio, comprese quelle derivanti dalla gestione del contenzioso.

Il concessionario dovrà tenere costantemente aggiornato con procedure informatiche le fattispecie impositive, ed esibirle a richiesta dell'Amministrazione.

## **Articolo 10 - Sistema di riscossione**

**1.** Allo scopo di favorire il rispetto delle scadenze ed evitare l'applicazione di sanzioni, il Concessionario deve inviare, anche in assenza di obbligo di legge, almeno 15 giorni prima della scadenza del termine di pagamento, a tutti i contribuenti, un invito o preavviso di scadenza per il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in cui siano indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l'importo dovuto nonché le sanzioni applicabili in caso di omesso o ritardato pagamento. Tale avviso deve indicare l'ubicazione degli uffici del Concessionario, il numero di telefono e fax e l'indirizzo di posta elettronica ed ogni altra indicazione che si ritenga utile per il contribuente. Inoltre detto invito deve essere formulato dettagliatamente in modo da consentire una facile lettura degli elementi impositivi cui si riferisce (superficie occupata, tariffe applicate, ecc.) e deve specificare le forme di pagamento a disposizione del contribuente e deve contenere in allegato il bollettino per il versamento in conto corrente postale. Invito ed altre eventuali comunicazioni

ai contribuenti sono inviate a spese del Concessionario, senza diritto al rimborso né da parte del contribuente né da parte dell'Amministrazione.

**2.** Il Concessionario dovrà attivare le nuove forme di pagamento che l'Amministrazione vorrà mettere a disposizione di contribuenti

### **Art. 11 - Personale**

**1.** Il concessionario deve impiegare le necessarie figure professionali, atte a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.

**2.** Il concessionario, nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa dettata dal D. Lgs. 81/2008.

**3.** Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario ed i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.

**4.** Tutto il personale addetto al servizio, deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento con il nome della Ditta e le generalità personali, vistato dal Comune dal Comune e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione.

Il personale addetto alla sede locale dovrà risultare di gradimento del Comune che in presenza di gravi e comprovati motivi, potrà chiederne la rimozione e la conseguente e successiva sostituzione di parte o di tutto il personale in servizio. Le motivazioni dovranno essere formalmente notificate dal Comune al concessionario, che entro e non oltre trenta giorni dalla notifica dovrà comunicare al Comune le decisioni che intende o non intende adottare.

**5.** Il presente capitolato deve essere sottoscritto da parte del concorrente alla gara per accettazione e inserito nella documentazione da presentare pena esclusione dal procedimento di gara.

### **Art. 12 - Decadenza della concessione**

**1.** La decadenza del Concessionario può essere pronunciata con atto dirigenziale, oltre che nei casi previsti dalla normativa (attualmente Decreto Ministeriale 11 settembre 2000 n. 289 e s.m.i.), anche in caso in cui il concessionario :

- subisca la cancellazione dall'Albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs 446/97 istituito con DM 289/2000;
- non inizi i servizi oggetto della concessione alla data fissata dal Comune;
- non reintegri la cauzione definitiva in caso di parziale escussione;
- non effettui i versamenti delle somme dovute alle prescritte scadenze;
- commetta gravi inadempimenti rispetto agli oneri ed obblighi contrattuali e previa diffida da parte del Comune non provveda a sanarli;
- commetta dolo o colpa grave ai danni dell'Ente o dei contribuenti nella gestione dei servizi oggetto di concessione;
- venga dichiarato fallito o vi sia apertura procedimento di concordato

preventivo, fallimento, stato di morosità e conseguenti atti di sequestro, pignoramento, ecc. a carico del Concessionario;

- subappalto, anche in forma parziale, del servizio;

- cessione, anche in forma parziale, del servizio a terzi;

- inadempienza degli obblighi previdenziali ed assicurativi per il personale dipendente;

- intervenuta eccessiva onerosità della gestione in concessione in relazione alla revisione dell'aggio e del minimo garantito;

- inadempienza contrattuale grave.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo né risarcimento dei danni.

I danni arrecati al Comune a seguito della risoluzione della concessione saranno addebitati a valere sulla cauzione definitiva, fatto salvo il maggior risarcimento eventualmente dovuto.

**2.** In caso di decadenza nel corso della concessione, l'Amministrazione avrà diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio e, quindi, di prendere temporaneo possesso dell'ufficio del Concessionario e di tutte le dotazioni, avvalendosi del personale addetto, salvo rimborso al concessionario delle spese sostenute nel periodo.

**3.** In caso di decadenza, ma rimanendo ferma la scelta dell'Amministrazione di continuare la gestione del servizio di concessione, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come risultato dall'esperimento della procedura di gara.

### **Articolo 13 - Atti successivi alla scadenza della concessione**

**1.** E' fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

**2.** Eventuali somme corrisposte dopo tale scadenza, anche se relative ad atti emessi durante il periodo di concessione, sono integralmente di spettanza del Comune.

**3.** Il Concessionario deve comunque e in ogni caso consegnare al Comune, o al soggetto che dovesse subentrargli, gli atti insoluti, o in corso di formalizzazione, per l'adozione delle procedure conseguenti.

**4.** Il Concessionario, alla scadenza del contratto o al momento della risoluzione anticipata del medesimo, dovrà consegnare al Comune gli archivi contenenti le banche dati aggiornate relative all'ultima gestione, su supporto elettronico, secondo il tracciato record indicato dal Comune. In caso di inadempienza il Comune è autorizzato a rivalersi sulla cauzione definitiva.

### **Art. 14 - Vigilanza e controllo**

**1.** Nella gestione del servizio il Concessionario opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze.

Il Responsabile del Servizio Tributi cura i rapporti con il concessionario, vigilando sulla corretta gestione del servizio, in applicazione delle norme vigenti e del presente capitolato.

L'Amministrazione Comunale per il tramite del personale appositamente

incaricato, può in qualunque momento e previo regolare preavviso disporre ispezioni e controlli preventivi, nonché richiedere documenti ed informazioni, anche in relazione all'entità ed alla regolarità delle riscossioni.

Di ogni verifica o controllo verrà steso apposito verbale in duplice copia uno dei quali rimarrà alla società concessionaria.

### **Art. 15 - Richieste di affissione**

**1.** Il Concessionario deve provvedere all'effettuazione delle affissioni, nel rispetto delle disposizioni previste all'art. 22 del D.Lgs. 507/93, nonché del richiamato Regolamento Comunale, negli spazi ad esse appositamente previsti. Le richieste di affissione sono presentate direttamente al Concessionario che provvede conseguentemente.

**2.** Le affissioni devono essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta, devono inoltre essere annotate in un apposito registro cronologico riportante tutti i dati di riferimento relativi alla richiesta medesima ed all'eseguito versamento.

Ogni manifesto per essere affisso deve essere munito di bollo a calendario, indicante la data dell'ultimo giorno in cui il manifesto deve rimanere esposto al pubblico.

**3.** Il concessionario si impegna a provvedere, a proprie spese, ad effettuare tutte le affissioni dei manifesti comunali e delle altre autorità la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 507/1993.

### **Art. 16 - Affissioni d'urgenza**

**1.** La maggiorazione di cui all'art. 22, comma 9 del D.Lgs. n°507/93, per i servizi d'urgenza, notturni e/o festivi, data la particolarità della prestazione, verrà attribuita per la sua totalità a favore del Concessionario.

**2.** I servizi di cui al presente articolo devono essere prestati su espressa richiesta e previa informazione verbale delle relative maggiorazioni tariffarie. A tale proposito il Concessionario è tenuto ad esporre all'interno dell'ufficio apposita nota informativa.

### **Art. 17 - Affissioni scadute**

**1.** Il Concessionario non può prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa. Alla scadenza dell'affissione è tenuto a coprirli con nuovi manifesti o con fogli di carta. Entrambi devono comunque essere di grammatura tale da coprire quelli scaduti. Difformemente il Concessionario è tenuto alla rimozione dei manifesti scaduti.

### **Art. 18 - Affissioni ed impianti pubblicitari abusivi**

**1.** Il Concessionario dovrà tempestivamente segnalare alla Polizia Municipale le eventuali violazioni riguardanti le affissioni e/o pubblicità

abusive per i provvedimenti sanzionatori di competenza dell'Ente. Trascorsi 2 (due) giorni dall'avvenuta comunicazione, il Concessionario potrà provvedere alla copertura delle affissioni e dei mezzi pubblicitari abusivi, così come previsto dall'art. 24 del D. Lgs.507/93.

2.

### **Art. 19 - Pagamento dell'imposta di pubblicità e dei diritti di affissione**

**1.** Il versamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante conto corrente postale intestato al Comune di Pontedera o per contanti, nei soli casi previsti dalle leggi vigenti, previo rilascio di quietanza utilizzando appositi bollettari preventivamente vidimati.

### **Art. 20 - Contabilità, stampati e bollettari**

**1.** Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni, il Concessionario è tenuto ad applicare le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994.

Il Concessionario a sua cura e spese, deve predisporre tutti gli stampati, i registri, i bollettari e quant' altro necessario alla corretta gestione del servizio. I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione, devono essere annotati in apposito registro ed opportunamente vidimati.

Il Concessionario potrà eseguire sia presso sedi centrali, sia presso sedi periferiche, l'elaborazione dei dati e la predisposizione degli atti.

### **Art. 21 - Esenzioni – Riduzioni**

**1.** Il Concessionario non potrà esentare alcuno dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni né accordare riduzioni se non nei casi espressamente stabiliti dal D. Lgs 507/1993 e dai rispettivi Regolamenti Comunali. o direttive dirigenziali e/Deliberazioni di G.C.

### **Art. 22 - Servizi gratuiti**

**1.** Il concessionario si impegna:

**a)** a provvedere a suo completo carico, così come previsto dall'art. 21 del D.Lgs 507/93, alle affissioni di tutti i manifesti dell'Amministrazione comunale, dei manifesti delle altre autorità la cui affissione è resa obbligatoria.

**b)** ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni previste dagli artt. 20 e 21 del decreto legislativo medesimo a dal regolamento Comunale.

**c)** ad eseguire il censimento di tutte le utenze e di aggiornarlo annualmente

**d)** a collaborare con gli uffici comunali competenti in merito a qualsiasi proposta relativa agli impianti di affissione.

### **Art. 23 - Impianti per le affissioni**

**1.** Il servizio di affissione, a richiesta degli interessati, dovrà essere svolto in tutto il territorio comunale.

**2.** Il concessionario dovrà provvedere ad effettuare il censimento degli impianti esistenti e alla eventuale fornitura di quelli necessari per le affissioni nella quantità prevista dal Piano generale degli Impianti Pubblicitari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 507/'93.

Ulteriori quantitativi richiesti e previsti, in armonia con il piano generale degli impianti, potranno essere richiesti dall'Amministrazione Comunale fino alla totale installazione di impianti su tutte le superfici destinate all'affissione.

**3.** Tali impianti dovranno essere scelti per caratteristiche e dimensioni in accordo con l'Amministrazione Comunale e in conformità al Piano generale degli impianti pubblicitari e collocati sul territorio.

**4.** Al termine della concessione è fatto obbligo di consegnare tutti gli impianti al Comune che li assumerà a proprio carico compresi tutti quelli di nuova installazione.

### **Art. 24 - Manutenzione degli impianti per affissioni**

**1.** Gli impianti di proprietà della Società e/o del Comune dovranno essere costantemente mantenuti in condizioni di efficienza da parte del concessionario che dovrà procedere alla sostituzione di quelli inutilizzabili; in particolare i manifesti dovranno essere affissi con la massima attenzione e precisione evitando che la colla in eccesso si depositi sull'asfalto o sui marciapiedi e comunque evitando qualunque situazione che possa produrre pregiudizio a cittadini o mezzi di passaggio in prossimità delle affissioni stesse.

**2.** Fanno carico al concessionario sia per gli impianti già installati che per tutti gli impianti di nuovo apporto, gli eventuali canoni di indennizzo richiesti da privati o terzi per occupazione di facciate ed altri spazi di proprietà privata sui quali siano installati impianti pertinenti il predetto servizio.

### **Art. 25 - Verbali di consistenza degli impianti esistenti all'inizio ed alla fine della concessione**

**1.** Prima di iniziare il servizio un incaricato del Comune procederà alla consegna al concessionario, con apposito verbale, delle tabelle e dei quadri preesistenti di proprietà del Comune, previa verifica quali/quantitativa unitamente ad un rappresentante del concessionario stesso.

**2.** Al termine della concessione, un incaricato del Comune riceverà in restituzione le tabelle ed i quadri di proprietà del Comune, così come indicato sul verbale redatto all'inizio della concessione, mentre per i nuovi impianti si rinvia alle norme previste dal precedente art. 23

### **Art. 26 - Subappalto e cessione del contratto**

**1.** Il subappalto è vietato, salvo che per le attività successivamente indicate al comma 5 del presente articolo.

**2.** Ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b) del D.M. 289/2000, il conferimento in subappalto del servizio a terzi comporta la cancellazione d'ufficio del concessionario dall'albo.

**3.** Il subappalto comporta la facoltà dell'Ente di dichiarare la risoluzione di diritto della concessione-contratto con effetto dal giorno successivo a quello della notifica dell'atto con cui il Comune ha adottato la relativa decisione.

**4.** Non è consentita la cessione del contratto, né l'affidamento in subappalto dell'esecuzione anche parziale del servizio.

**5.** In deroga con quanto previsto ai commi precedenti, è consentito il subappalto esclusivamente per l'attività della materiale affissione dei manifesti, dell'attività di stampa e postalizzazione e della fornitura, installazione e manutenzione degli impianti affissionistici.

### **Art. 27 - Penalità**

**1.** L'Organo comunale competente, secondo la gravità delle mancanze eventualmente accertate e notificate, applicherà una penale da notificarsi al Concessionario nei termini e nei modi di Legge come specificato:

**a)** per il ritardo nei versamenti trimestrali alla Tesoreria Comunale sarà dovuta una indennità di mora rapportata al tasso legale vigente maggiorato di due punti, che può essere riscossa dal Comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639. In caso di totale mancato versamento entro 30 giorni, l'Amministrazione Comunale procede all'incameramento della cauzione definitiva ed alla rescissione del contratto di concessione.

**b)** per ogni manifesto non affisso, senza giustificato motivo, sarà applicata una penalità di € 3,00, senza pregiudizio dell'azione di danni che venisse fatta dai committenti con l'obbligo di tenere il Comune sollevato da ogni responsabilità.

**c)** per ogni altra infrazione alle norme del presente contratto, nonché alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale saranno applicate le norme e le sanzioni previste dai Regolamenti Comunali per ogni gruppo omogeneo di mancanze accertate o, comunque, una penale minima di € 51,00 ai sensi di legge.

**2.** Le penalità o le sanzioni sono comminate con semplice lettera raccomandata da notificare al concessionario che ne firma la ricevuta ed è tenuto a versare l'importo presso la Tesoreria Comunale nel termine di trenta giorni dalla data di notifica, salvo che giustifichi l'inadempienza entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione con idonea motivazione.

**3.** Qualora il concessionario non provveda al pagamento di cui al precedente comma, il comune è autorizzato, senza nessuna ulteriore comunicazione, ad effettuare equivalente prelievo sulla cauzione definitiva che dovrà essere integrata nel termine massimo di 30 giorni pena la decadenza del contratto.

### **Art. 28 - Carattere del servizio**

**1.** Il servizio e le attività oggetto della concessione sono servizi pubblici, non potranno essere sospesi od abbandonati, salvo i casi di forza maggiore contemplati dall'articolo 1218 del Codice Civile.

### **Art. 29 - Prestazioni aggiuntive**

**1.** L'Ente concedente potrà, in corso di esecuzione del rapporto di concessione dei servizi, avvalersi, previa integrazione delle condizioni contrattuali e conseguente determinazione delle nuove obbligazioni operative, gestionali ed economiche, dei titolari dei medesimi rapporti anche per la riscossione di altre entrate comunali e/o attività propedeutiche connesse o complementari.

### **Art. 30 - Spese Contrattuali**

**1.** Le spese relative alla stipula e registrazione del contratto di appalto, del servizio, saranno a totale ed esclusivo carico della ditta Concessionaria.

### **Art. 31 - Foro Competente**

**1.** Per ogni controversia davanti al giudice ordinario è competente il Foro di Pisa.